

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

CORTE DI APPELLO FEDERALE

proc. 12/2018 R.G. CAF

decisione n. 12 del 12 novembre 2018

depositata il 19/11/2018

Composta da:

Avv. Lucio Filippo Longo

- presidente,

Avv. Alessandro Nobiloni

- componente;

Avv. Antonio Morelli

- componente estensore.

il giorno dodici del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto, in Roma, Via Flaminia 830, presso la sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), in Camera di Consiglio con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici nella qualità di segretario degli Organi di Giustizia, con la partecipazione del Procuratore Federale Dott. Alfredo Montagna, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento di appello nei confronti di:

- SOCIETA' A.S.D. NAPOLI RUNNING (NA586) in persona del Presidente e legale rappresentante dott. CAPALBO Carlo, nonché lo stesso in proprio, difesi dall'Avv. Marco Ferriero del Foro di Benevento, con domicilio eletto presso lo studio in Grottaminarda alla Via Feudo Cortesano n° 50, indirizzo di posta elettronica certificata: ferrieromarco@pec.guffre.it, fax n° 0825/472496.

Ai soggetti prevenuti è stata contestata la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, 8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 4, del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 34 delle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni non stadia 2018" per aver consentito a 373 atleti sprovvisti di tesseramento FIDAL o Runcard di partecipare alla manifestazione "Napoli City Half Marathon" svoltasi a Napoli in data 4 febbraio 2018 e di essere inseriti nella classifica generale, pur essendo la suddetta gara su strada organizzata sotto l'egida della FIDAL. In Napoli (NA) il 4 febbraio 2018.

Altresì, alla sola società ASD NAPOLI RUNNING la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere oggettivamente responsabile dell'operato del proprio tesserato. In Napoli (NA) il 4 febbraio 2018

A definizione del procedimento di primo grado n° 43/2018 R.G., il Tribunale Federale FIDAL ha depositato il 25.09.2017 la decisione n° 39 del 17 settembre 2018, con la quale riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato CAPALBO Carlo all'inibizione per giorni 20 e la A.S.D. NAPOLI RUNNING all'ammenda di Euro 366,00.



Il dott. Carlo Capalbo nella sua qualità di l.r.p.t. della ASD NAPOLI RUNNING e in proprio, ha proposto rituale reclamo avverso la detta decisione del Tribunale.

A seguito di regolare convocazione di fissazione udienza per il 12 novembre 2018, si è tenuta avanti alla Corte l'adunanza e nella discussione ivi svolta, i reclamanti si sono riportati all'atto di reclamo, concludendo per il suo accoglimento. Mentre il Procuratore Federale ha concluso per la comminatoria della sanzione del minimo della pena edittale, in subordine, si rimette alla decisione della Corte per l'eventuale assoluzione.

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale nella discussione ha chiarito e dato atto che alla manifestazione *"Napoli City Half Marathon"* svoltasi il 4 febbraio 2018 a Napoli, il numero degli atleti partecipanti e sprovvisti di tesseramento Fidal o Runcard non sono stati 373 come indicato dal Tribunale Federale nella sua decisione n° 39/2018, bensì il numero di "atleti anomali" non è stato superiore a 22 dei quali 10 stranieri e tesserati per società affiliate alla IAAF.

Il dott. Carlo Capalbo quale l.r.p.t. della ASD Napoli Running nonché in proprio, hanno sostenuto la non rispondenza dei fatti reali a quelli indicati e contestati nei capi di incolpazione; hanno sottolineato di non aver posto in essere la violazione di norme Statutarie, di Regolamento di Giustizia o delle norme per l'organizzazione delle manifestazioni *non stadia* 2018. I reclamanti hanno contestato la decisione n° 39/2018 del Tribunale Federale, affidandosi a tre motivi.

Con il primo dei motivi la difesa sostiene che per incompletezza del fascicolo, il Tribunale è giunto all'erronea conclusione di ritenere provati i fatti addotti nel deferimento dalla Procura Federale. In particolare dalla documentazione in atti risulta che l'ufficio running dava comunicazione alla Procura Federale di dover scorporare 42 nominativi dall'originale elenco di 373, perché *"l'anagrafica non era corretta"*. Ulteriormente afferma l'A.S.D. Napoli Running che con mail e PEC del 30.08.2018 e del 10.09.2018, trasmetteva alla Procura Federale, un elenco con relativo numero di tessera, di atleti regolarmente tesserati. E la non allegazione al fascicolo di primo grado dei detti documenti con conseguente mancato esame da parte del Tribunale Federale, ha generato un erroneo convincimento di giudizio. Difatti, nei documenti viene specificato che *"... sui 331 atleti ... segnalati, 306 risultano regolari..."* e dei residuali 25 atleti rimasti privi di riscontro sui tesseramenti, v'è stata una errata associazione dei nominativi con le date di nascita o categorie di appartenenza, poiché ad ogni nome presente nell'elenco non è stata indicava la corretta categoria.

Con il secondo motivo i reclamanti, denunciano la violazione del diritto di difesa, per non aver potuto effettuare le dovute verifiche in quanto l'elenco dei tesserati fornito dalla Fidal è



risultato incompleto e limitato a 65.536 atleti, mancando altri 67.355 nominativi, oltre, all'errata associazione dei nominativi alle categorie di appartenenza.

Con il terzo dei motivi i reclamanti sottolineano che la irregolare posizione dei 25 atleti, deve ridursi a 12 unità, in quanto i 10 atleti tesserati IAAF possono regolarmente concorrere. E proprio il ridotto ed esiguo numero delle posizioni "potenzialmente anomale": dodici, rispetto al ragguardevole numero di ben 5.295 atleti classificati, evidenzerebbe la buona fede degli organizzatori e la loro non intenzione, di violare i regolamenti Fidal, potendo al limite dar luogo ad una mera "svista" non imputabile a dolo o colpa.

L'esame dei motivi e della documentazione del reclamo unitamente a quanto precisato dalla Procura Federale in sede di discussione, inducono la Corte a riformare la decisione n° 39/2018 del Tribunale Federale.

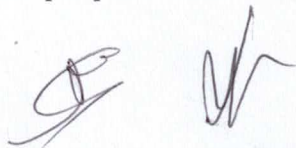
La Corte non ritiene che i reclamanti siano incorsi nelle violazioni contestate, ciò in considerazione della certezza dovuta alla mancata verifica, della partecipazione di atleti sprovvisti di tesseramento Fidal o Runcard alla manifestazione Fidal: "Napoli City Half Marathon" svoltasi a Napoli in data 4 febbraio 2018.

Indipendentemente dall'accertamento di partecipazione di atleti in posizione "irregolare" alla gara su strada organizzata dalla società reclamante, il loro numero in ogni caso non è stato superiore a dodici. Tale ridotto numero per i quali tra l'altro, non si è potuto compiere una esaustiva verifica per incompletezza degli elenchi, induce senza alcun dubbio la Corte ad escludere che sia ravvisabile la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, in quanto nel caso di specie, negli incolpati è mancata la coscienza dell'antidoverosità della condotta, con privazione del nesso di collegamento tra l'atteggiamento del dott. Carlo Capalbo e il fatto contestato. E poiché l'elemento psicologico si deve desumere in via generale, da fatti e circostanze obiettive in termini di rappresentazione e consapevole volontà di realizzazione dell'evento, risulta ampiamente provato che il trascurabile numero di 12 posizioni "potenzialmente anomale" rispetto al numero di 5.295 atleti classificati, induce ad escludere l'elemento soggettivo nella condotta del dott. Capalbo per i fatti e le violazioni contestate.

In conclusione la mancanza dell'elemento soggettivo pone la Corte nel ritenere il dott. Carlo Capalbo in proprio e quale l.r.p.t. della ASD Napoli Running, non responsabili dell'incolpazione loro mossa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale, decide per l'accoglimento del reclamo proposto da dott. Carlo Capalbo quale l.r.p.t. della ASD Napoli Running nonché in proprio, e, in riforma



dell'appellata sentenza n. 39/2018 del Tribunale Federale, annulla le sanzioni ivi comminate.

La Corte d'Appello Federale, riunitasi in camera di consiglio,

ACCOGLIE

Il reclamo proposto dal Sig. Capalbo Carlo in proprio e quale legale rappresentante della società ASD Napoli Running e, per l'effetto, in riforma della reclamata decisione del Tribunale Federale n.39/2018, revoca le sanzioni ivi comminate.

Del presente dispositivo viene data lettura in data odierna alle parti.

Così deciso Camera di Consiglio all'unanimità.

Roma, 12.11.2018.

Il Presidente

Avv. Lucio F. Longo

L'estensore

Avv. Antonio Morelli

Il segretario

Raffaella Felici